



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



Anno 2017
N.RF159
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	RATEIZZAZIONE CARTELLE E PROCEDURE CONCORSUALI
RIFERIMENTI	ART. 19 DPR N. 602/1973
CIRCOLARE DEL	15/09/2017

Sintesi: il soggetto che richiede di avvalersi del beneficio della rateizzazione delle cartelle ex art. 19 DPR n. 602/1973 è tenuto a rilasciare una autocertificazione attestante di non avere fatto ricorso ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare o da Leggi equiparate, né di avere avviato il procedimento giudiziale finalizzato all'omologazione di accordo di ristrutturazione, né di avere già depositato istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.

Qualora il contribuente si trovi in una situazione di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. (con o senza transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.) ovvero al concordato preventivo ex art. 160 L.F. l'Agenzia della Riscossione emetterà un preavviso di rigetto dell'istanza di rateizzazione.

PREMESSA

L'art. 19 DPR n. 602/73 e l'art. 26 D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all'Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il contribuente decade dalla rateizzazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

AMBITO APPLICATIVO RATEIZZAZIONE	
Somme rateizzabili	Somme non rateizzabili
<p>Rientrano nell'ambito applicativo della rateizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">tutte le somme iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle Agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli altri enti pubblici previdenziali;le somme iscritte a ruolo dagli altri Enti creditori (comuni, regioni, ecc.) fatto salvo il caso in cui i medesimi non abbiano optato, comunicandolo all'Agente della riscossione, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet dell'Ente, nelle sezioni Cittadini o Imprese, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti interessati.	<p>Sono escluse da rateizzazione le somme iscritte a ruolo:</p> <ul style="list-style-type: none">già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto, (cosiddetti "carichi decaduti") nel caso in cui non si sia provveduto alla regolarizzazione delle rate scadute della precedente dilazione;mai rateizzate, ma che si riferiscono a soggetti già decaduti da rateizzazioni concesse per altri debiti nel caso in cui non si sia provveduto alla regolarizzazione delle rate scadute (cosiddetti "soggetti decaduti");che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili (cosiddetti "carichi non dilazionabili"); sul sito internet dell'Ente, nelle sezioni Cittadini o Imprese, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco dei tributi e tipi di imposta interessati;da quegli Enti che hanno avvocato a sé il potere di dilazionare tali crediti; sul sito internet dell'Ente, nelle sezioni Cittadini o Imprese, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti interessati.

Nota: sono comprese anche:

- l'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 29 c. 1 lett. a) D.L. 78/2010 (Agenzia Entrate)
- l'avviso di addebito di cui all'art. 30 c. 1 D.L. n. 78/2010 (enti previdenziali)

PROCEDURE CONCORDSUALI

Il soggetto che richiede di avvalersi del beneficio della rateizzazione ex art. 19 DPR n. 602/1973 è tenuto a sottoscrivere **autocertificazione** attestante di **non avere**:

- fatto ricorso ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare o da Leggi equiparate
- avviato il procedimento giudiziale finalizzato all'omologazione di accordo di ristrutturazione
- già depositato istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.

Di seguito la attestazione da inserire nella domanda di rateizzazione

DICHIARA ALTRESÌ

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

- ☐ di essere.....
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)
della persona/ditta/società/associazione/ente sopra indicato/a;
- ☐ che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), oppure un'istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge fallimentare, oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 – Legge fallimentare) oppure una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012)⁶;



Nota: L'Agenzia della Riscossione ha ulteriori fonti per verificare la presenza degli istituti in argomento, che consistono:

- nell'anagrafica del debitore sul sistema informativo dell'Ente;
- nella visura camerale della società.

In considerazione della tecnicità che caratterizza tali fattispecie, l'Agenzia di Riscossione deve assicurare il necessario raccordo con le strutture regionali competenti sia in base alla specifica materia che all'importo del debito, anche ai fini delle corrette motivazioni su cui basare l'eventuale preavviso di rigetto.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E CONCORDATO PREVENTIVO

Queste sono le diverse conseguenze a cui si va incontro qualora si presentino situazioni riconducibili all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. (con o senza transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.) ovvero al concordato preventivo ex art. 160 L.F., in relazione alle diverse fasi in cui tali procedure si trovano al momento della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Istanza ex art. 182-bis comma 6 L.F.	preavviso di rigetto motivato dalla impossibilità di verificare la sussistenza del requisito di legge dovendosi necessariamente attendere i diversi possibili esiti del procedimento giudiziale avviato
Transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. notificata in seno ad accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.	preavviso di rigetto in quanto la rateizzazione richiesta non potrà essere concessa in virtù della pendenza di procedimento amministrativo presso l'Ente impositore , di precedente attivazione, ed in considerazione della necessità di evitare la sovrapposizione di provvedimenti amministrativi, che - peraltro - qualora positivamente assunti, sarebbero d'impossibile coordinamento

Transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. notificata in seno ad accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. in relazione solo ad uno degli Enti impositori che hanno affidato i ruoli	<p>preavviso di rigetto dovuto ai seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per il debito riferito all'ente coinvolto nella transazione fiscale, le medesime motivazioni indicate precedentemente – per il debito riferito all'Ente/i non coinvolto/i nella transazione, la mancanza del requisito di legge afferente la temporanea difficoltà in quanto l'accordo deve essere, ex lege, accompagnato da una relazione, redatta da un professionista, certificante l'idoneità del piano di ristrutturazione ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, focalizzando l'esistenza di uno stato economico/finanziario diverso e non rapportabile alla "temporanea situazione di obbiettiva difficoltà"
Ricorso per omologa accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.	<p>preavviso di rigetto per mancanza del requisito di legge della temporanea difficoltà in quanto l'accordo deve essere, ex lege, accompagnato da una relazione, redatta da un professionista, certificante l'idoneità del piano di ristrutturazione ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei focalizzando l'esistenza di uno stato economico/finanziario diverso e non rapportabile alla "temporanea situazione di obbiettiva difficoltà";</p>
Omologa accordo ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.	<p>preavviso di rigetto in quanto l'omologazione da parte del Tribunale sancisce che l'impresa ha risorse sufficienti ad assicurare nel termine di 120 giorni, previsto dalla legge fallimentare, il pagamento del debito; di conseguenza non può ritenersi sussistente "la temporanea situazione di obbiettiva difficoltà".</p>
Revoca omologa accordo ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. con transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.	<p>preavviso di rigetto in quanto si deve presupporre che non ricorra la "temporanea situazione di obbiettiva difficoltà". Il contribuente può presentare osservazioni per esempio evidenziando che l'accordo, ora revocato, è intervenuto in un periodo risalente nel tempo e l'attuale situazione economico patrimoniale ha subito sostanziali e positive modifiche</p>
Domanda di concordato preventivo ex art. 160 L.F. ovvero ex art. 161, comma 6, L.F. (con o senza transazione fiscale ex art. 182-ter):	<p>preavviso di rigetto per impossibilità di eseguire pagamenti in violazione "par condicio creditorum" per i carichi afferenti il periodo antecedente alla pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato in quanto rientranti nella previsione dell'art. 184 L.F. ed il loro pagamento dovrà avvenire nella misura e secondo le modalità previste nel piano omologato</p>
Decreto improcedibilità/inammissibilità concordato preventivo	<p>preavviso di rigetto per mancanza del requisito normativo di temporanea difficoltà. Le eventuali osservazioni al preavviso dovranno essere trasmesse alla struttura regionale funzionalmente competente per materia per le opportune valutazioni circa le motivazioni alla base del decreto di improcedibilità/inammissibilità (motivazioni solo formali e/o sostanziali).</p>
Procedure da sovraindebitamento	<p>preavviso di rigetto per mancanza del requisito di temporanea difficoltà atteso che il presupposto oggettivo di tali procedure è uno stato di sovraindebitamento che risulta individuato come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle" (art. 6, comma 2, Legge n. 3/2012).</p>